

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Venezia
- prima sezione civile -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Daniela Bruni - Presidente -
dott. Paola Di Francesco - consigliere rel. ed est. -
dott. Fabio Laurenzi - consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 339/10 r. g.,promossa
da

IMRENDITORI RIUNITI S.P.A. (c.f. 04209170283) rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione d'appello, dagli avv.ti Giovanni Tisato e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Mestre-Venezia, Calle del Sale 33;

parte impugnante

contro

FEDERICO DALL'AGLIO (c.f. DLLFRC57T12H620Y) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta dagli avv.ti Marco Grasselli Carlotta Galvan, con domicilio eletto presso la seconda, in Venezia, Cannaregio 5917;

parte impugnata

In punto: impugnazione di lodo arbitrale

CONCLUSIONI

Il Procuratore della parte impugnante ha concluso:

- "1 – Sia sospesa l'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830 u.c. c.p.c.;*
- 2 – Sia dichiarata la nullità del lodo emesso in data 20.07.2010 dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, nella persona dell'Arbitro Unico avv. Andrea Giacomelli, per i motivi esposti in narrativa;*
- 3 – nel caso in cui l'Adita Corte, a seguito dell'accoglimento di cui alla domanda precedente, ritenesse di dovere decidere la controversia nel merito, si chiede siano accolte le domande ed eccezioni tutte svolte da Imprenditori Riuniti s.p.a. in sede di arbitrato, ovvero; a) sia condannato Federico Dall'Aglio a pagare alla Imprenditori Riuniti s.p.a. la somma di euro 232.500,00 – o quella diversa che risulterà di giustizia – a titolo di pagamento della quota di 300.000 azioni sottoscritte in data 28.07.2008, di cui euro 300.000 per il prezzo ed euro 7.500,00 per sovrapprezzo, oltre ad interessi moratori per gli importi relativi dal 30/06/2009 al saldo effettivo; b) condannarsi Federico Dall'Aglio al rimborso integrale delle spese della procedura arbitrale e degli oneri di assistenza di Imprenditori Riuniti s.p.a.;*
- 4 - In ogni caso, spese diritti e onorari di causa interamente rifusi."*

Il Procuratore della parte impugnata ha concluso:

"in via preliminare: rilevata la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 co. III n. 4 c.p.c., fissare a parte attrice un termine perentorio per integrare l'atto ai sensi dell'art. 164 co. IV c.p.c.;
in via principale: rigettare tutte le domande attoree così come proposte nell'atto di citazione perché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermi il lodo arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, emesso il 20 Luglio 2010 dall'Arbitro Unico avv. Andrea Giacomelli.
Spese ed onorari rifusi".



MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto – In virtù della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto (“*Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci; tra i soci e la società; tra i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza dell’interpretazione e dell’esecuzione del presente statuto e delle sue eventuali modificazioni, dovrà essere devoluta alla Camera Arbitrale presso la CCIAA del luogo ove ha sede la società che la definirà in base al Regolamento di arbitrato Nazionale a richiesta della parte più diligente. L’organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829 codice Procedura Civile. La modifica o la soppressione della presente clausola deve essere approvata all’unanimità di tutti i soci*”), Imprenditori Riuniti S.p.A. (d’ora in poi, per brevità, anche “IR s.p.a.”), chiedeva alla CCIAA di Vicenza la costituzione di collegio arbitrale, per ottenere la condanna di Global Service Investment s.r.l., Tecoelettra s.r.l., Federico Dall’Aglio, Roberto Turetta e Best House s.r.l. al pagamento del saldo prezzo per la sottoscrizione di azioni emesse dalla stessa IR s.p.a.

Esponneva che:

- in data 7.7.2007, l’assemblea straordinaria di IR s.p.a. aveva deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 4.350.000,00 ad euro 10.000.000,00 e nel medesimo contesto i soci avevano rinunciato al diritto di opzione, ad eccezione del socio Eurogroup s.p.a., che aveva sottoscritto azioni per euro 100.000,00;
- nei limiti del capitale ancora disponibile, GSI Global Service Investment s.r.l., Best House s.r.l., Tecoelettra s.r.l., Roberto Turetta e Federico Dall’Aglio avevano sottoscritto ciascuno un determinato numero di azioni e versato un acconto sul prezzo;
- in particolare, il Dall’Aglio aveva sottoscritto 300.000 azioni di I.R. s.p.a. per il prezzo di euro 300.000,00, oltre ad euro 7.500,00 per sovrapprezzo, e aveva versato un acconto pari ad euro 75.000,00, rimanendo debitore del saldo dell’importo di euro 232.500,00.

Si costituiva solo il Dall’Aglio, deducendo di aver sottoscritto in data 28.7.2008 un documento intitolato “*Proposta sottoscrizione capitale sociale*”, con la quale aveva prenotato irrevocabilmente la sottoscrizione di 300.000 azioni di IR s.p.a., del valore di 1 euro ciascuna, oltre al sovrapprezzo, pari ad euro 1.250,00 per ogni 50.000,00 euro di capitale sottoscritto. Precisava che all’atto della firma della proposta gli era stato richiesto di versare il 25% del valore dell’intero pacchetto azionario, vale a dire euro 75.000,00, somma da lui corrisposta a titolo di caparra confirmatoria. Assumeva che il documento datato 28.7.2008 era una mera proposta contrattuale, la quale, sebbene irrevocabile, era inefficace o nulla, non solo perché priva di termine, ma anche perché non era mai stata accettata da IR s.p.a. ed era comunque stata revocata, cosicché tutti gli atti successivamente posti in essere dalla società, quali l’iscrizione del Dall’Aglio nel libro soci e l’emissione del certificato azionario, erano privi di efficacia, rivestendo gli stessi carattere meramente dichiarativo. E ancora, il convenuto affermava di aver sottoscritto in data 29.7.2009, un contratto preliminare



con Best House s.r.l., avente ad oggetto la cessione del pacchetto azionario di IR s.p.a., onde chiedeva che, accertata la nullità e/o l'inefficacia della proposta sottoscritta il 28.7.2008 e l'insussistenza del credito vantato dalla parte attrice, l'arbitro condannasse la IR s.p.a. alla restituzione della somma di euro 75.000,00. Sempre in via riconvenzionale, il Dall'Aglio domandava che, ove si fosse ritenuto che egli era socio di IR s.p.a., venisse pronunciato nei confronti di Bets House s.r.l. un lodo produttivo degli effetti del contratto preliminare non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e che quest'ultima fosse dichiarata proprietaria delle azioni di IR s.p.a., ovvero tenuta a manlevare il Dall'Aglio.

Il presidente della Camera Arbitrale della CCIAA di Vicenza rilevava che:

- dei convenuti evocati in arbitrato si era costituito solo Federico Dall'Aglio, pagando il deposito iniziale previsto dal regolamento arbitrale;
- Tecoelettra non si era costituita, mentre gli altri convenuti, pur costituiti, avevano dichiarato che non intendevano procedere al pagamento del deposito iniziale;
- neppure IR s.p.a. aveva versato nei termini richiesti dalla Segreteria della Camera Arbitrale il deposito iniziale richiesto per le parti convenute;
- il Consiglio arbitrale nella riunione del 3.11.2009 aveva disposto che fosse comunicata a Global Service Investment s.r.l., a Best House s.r.l., a Roberto Turetta e a Tecoelettra s.r.l. l'improcedibilità della domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, qualora IR s.p.a. non avesse provveduto entro i termini richiesti al pagamento del deposito iniziale;
- il procedimento arbitrale era da ritenersi "scindibile" e pertanto poteva proseguire nei confronti del solo convenuto Dall'Aglio;
- l'art. 8 del Regolamento prevede che la controversia sia decisa da un arbitro unico, in assenza di accordi delle parti circa il numero degli arbitri.

Veniva dunque nominato dal Presidente della camera arbitrale l'avv. Andrea Giacomelli, che con atto del 14.12.2009 accettava la designazione.

Il procedimento arbitrale si concludeva con il lodo emesso in data 20.7.2010, con il quale l'arbitro respingeva le domande proposte dal IR s.p.a., accertando che il Dall'Aglio non era socio della stessa. Rigettava anche le domande formulate dal convenuto e dichiarava compensate fra le parti le spese di lite in ragione della quota di 1/3, ponendo il pagamento della quota residua a carico di IR s.p.a.

Dopo aver osservato che dal verbale dell'assemblea straordinaria di data 7.7.2007 di I.R. s.p.a. si evinceva che l'assemblea aveva deliberato un aumento di capitale scindibile, mediante emissione di 5.650.000 nuove azioni ordinarie, o con sovrapprezzo di euro 0,025 ciascuna, da collocarsi entro il 30.6.2008 anche presso terzi per l'inoptato, "con espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte anche se non sarà integralmente sottoscritto", l'arbitro unico ha ritenuto che l'aumento di capitale doveva essere concluso entro il 30.6.2008, ai sensi dell'art. 2439 c.c. Riteneva, quindi, che la mancanza di detto termine inficiasse



la validità della delibera dell'assemblea di IR s.p.a., in quanto la stessa era insuscettibile di raggiungere lo scopo, poiché avrebbe dovuto considerarsi aperta *sine die* la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale, in palese violazione degli interessi dei terzi, che non sarebbero stati posti nella possibilità di conoscere l'effettiva situazione del patrimonio della società. L'arbitro osservava che, nel caso in esame, al di là della questione relativa al se la qualità di socio si acquisti al momento della sottoscrizione, pendente il termine, o solo al suo spirare, restava insormontabile l'ostacolo costituito dal fatto che il documento di data 28.7.2008, sottoscritto dal Dall'Aglio, era successivo di circa un mese allo scadere del termine entro il quale, per decisione dell'assemblea straordinaria di I.R. s.p.a. l'operazione di aumento di capitale avrebbe dovuto concludersi. Riteneva, pertanto, che la prenotazione delle azioni di cui al documento 28.7.2008 non poteva riferirsi all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di I.R. s.p.a. del 7.7.2007, né, in mancanza di altra delibera, a nessun'altra operazione di aumento di capitale, onde qualificava detto documento come proposta contrattuale priva del termine entro il quale la stessa doveva intendersi irrevocabile, ai sensi dell'art. 1333 c.c., ma escludeva che in forza di essa il Dall'Aglio avesse acquisito la qualità di socio, volta che il termine deliberato dall'assemblea straordinaria di I.R. s.p.a. era già scaduto. Attribuiva, quindi, natura di "contratto atipico" alla proposta sottoscritta dal Dall'Aglio, ritenendo che il versamento del 25% del prezzo non potesse che avere ad oggetto un futuro eventuale contratto di sottoscrizione del capitale, ma che l'efficacia del contratto era subordinata alla condizione sospensiva complessa, consistente: a) nell'approvazione da parte dell'assemblea di una delibera di aumento del capitale sociale entro il termine stabilito dalla proposta o desumibile dalle circostanze; b) nel mancato esercizio, nel termine di cui all'art. 2441 comma 2 c.c., da parte dei soci, del diritto di opzione loro spettante. E poiché una tale condizione non risultava essersi verificata, il Dall'Aglio non aveva acquisito la qualità di socio di I.R. s.p.a., la sua proposta, in quanto sospensivamente condizionata, non era efficace in relazione alla somma ancora da versare. Donde l'insussistenza del diritto della parte attrice di ottenere il pagamento dell'ulteriore somma di euro 232.500,00, oggetto della domanda di condanna. L'arbitro unico reputava che la domanda riconvenzionale del convenuto, relativa alla restituzione della somma di euro 75.000,00, fosse stata oggetto di rinuncia, non essendo stata specificamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, mentre la domanda avente concernente l'accertamento della nullità o dell'inefficacia della proposta, per intervenuta revoca della stessa, non poteva parimenti trovare accoglimento, per le ragioni già evidenziate. Accoglieva, invece, la domanda del convenuto diretta a ottenere la declaratoria che con la sottoscrizione del documento intitolato "proposta di sottoscrizione capitale sociale" egli non aveva acquistato la qualità di socio di IR s.p.a.

Con atto di citazione notificato il 25.1.2011 la società impugnava il lodo e al gravame resisteva il Dall'Aglio.



All'udienza del 21.1.2016, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In diritto – La parte impugnante deduce a sostegno della impugnazione del lodo:

- i) la violazione dell'art. 829 n. 5) c.p.c., per difetto di motivazione del lodo sulla natura (di proposta contrattuale) del documento 28.7.2008;
- ii) la violazione dell'art. 829 n. 9) c.p.c., vale a dire del principio del contraddittorio, non avendo le parti avuto modo di prendere posizione sull'ipotesi, esaminata d'ufficio dall'arbitro unico, per cui la sottoscrizione di azioni sarebbe riferita a un aumento di capitale futuro ed eventuale;
- iii) la violazione dell'art. 829 n. 4) c.p.c., essendo il lodo affetto da ultrapetizione, in relazione al motivo indicato sub ii);
- iv) la violazione dell'art. 829, comma 2, c.p.c., avendo l'arbitro deciso in contrasto con l'ordine pubblico processuale, sempre in relazione all'art. 112 c.p.c.

L'impugnazione non è fondata.

Quanto alla censura sub i), come insegna la suprema corte, *“Il motivo di nullità di cui all'art. 829, 1° comma, n. 5 c.p.c., è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che, alla base dell'art. 829 n. 5 c.p.c. riguarda l'inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.”* (Cass. civ., sez. I, 15-05-2009, n. 11301).

La parte impugnante lamenta che l'arbitro non avrebbe spiegato per quale ragione abbia ritenuto di qualificare come mera proposta il documento sottoscritto dal Dall'Aglio in data 28.7.2008, ma la lettura del lodo esclude che si verta nella fattispecie invocata da I.R. s.p.a., dal momento che l'arbitro unico muove dall'assunto che il termine inderogabile per la collocazione presso terzi delle azioni rimaste inoptate dai soci era scaduto da un mese, cosicché il documento sottoscritto dal Dall'Aglio in data 28.7.2008 non poteva che essere considerato come proposta di acquisto di azioni di un futuro ed eventuale aumento di capitale, non ancora deliberato, ovvero come contratto atipico ex art. 1333 c.c., in ogni caso inidoneo a determinare l'acquisto delle azioni, in quanto non riferibile all'aumento di capitale deliberato il 7.7.2007.

D'altronde, alle pagine 22-23 dell'atto di citazione la stessa parte impugnante, pur non condividendo l'interpretazione data dall'arbitro unico al documento 28.7.2008, mostra di aver ben compreso il ragionamento contenuto nel lodo, attesa l'ampia critica che I.R. s.p.a. muove al lodo, per dimostrare l'erroneità sotto il profilo giuridico delle conclusioni cui l'arbitro è pervenuto in tema di interpretazione del documento in esame.

Va ricordato che *“In tema di arbitrato, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall'art. 829 c.p.c. - soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli art. 1362 seg. c.c.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare*



genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione." (Cass. civ., sez. I, 08-04-2011, n. 8049).

Non miglior sorte merita il motivo *sub ii*), con il quale si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829 n. 9) c.p.c., per avere l'arbitro deciso la controversia sulla base di argomentazioni mai sottoposte alle parti, in via segnata la interpretazione della proposta di sottoscrizione siccome riferita a un aumento di capitale futuro e solo eventuale (pagina 27 dell'atto di citazione).

Osserva il collegio che, anche nell'arbitrato si impone il rispetto del principio del contraddittorio, la cui osservanza non implica, però, che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottare a fondamento del proprio giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 27-02-2004, n. 3975). Nel caso che ne occupa, la parte impugnante lamenta che l'arbitro non abbia sottoposto preventivamente alle parti quello che sarebbe stato il risultato del suo processo deliberativo interno sulla ricostruzione giuridica della vicenda negoziale sottoposta al suo esame.

Ne discende che non v'è stata alcuna violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., anche tralasciando di considerare che il convenuto Dall'Aglio aveva chiesto l'accertamento della nullità, ovvero dell'inefficacia della proposta di sottoscrizione 28.7.2008, introducendo nella *res litigiosa* il tema della validità degli atti contrattuali posti in essere dalle parti.

Quanto al terzo motivo di impugnazione del lodo, è sufficiente osservare che la *ratio decidendi* in base alla quale l'arbitro ha deciso la controversia non ha affatto determinato ultrapetizione, volta che il lodo si è pronunciato sulle domande formulate dalle parti, sia pure sulla base di un'interpretazione del contratto difforme da quella prospettata da I.R. e dal Dall'Aglio, optando – giova ribadirlo – per la qualificazione della proposta/contratto 28.7.2008 come avente ad oggetto un futuro aumento di capitale di I.R.

L'ultimo motivo di impugnazione reitera il precedente, laddove la parte che impugna il lodo di che trattasi lamenta, sulla base delle medesime argomentazioni, la violazione dell'art. 112 c.p.c. ("*...la decisione arbitrale qui impugnata è comunque nulla, sia che si voglia aderire alla tesi secondo la quale il vizio di extrapetizione rientra nella previsione di cui al n. 4) dell'art. 829 c.p.c., sia che si preferisca ricondurre tale vizio ad una violazione del fondamentale principio di cui all'art. 112 c.p.c.*": pagine 30-31 dell'atto di citazione).

In conclusione, il lodo non è affetto da alcuna delle nullità prospettate da I.R. s.p.a.

Al rigetto dell'impugnazione segue la regolamentazione delle spese di lite, in base alla regola della soccombenza posta dall'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.



definitivamente decidendo nella causa n. 225/2011 R.G. promossa da Imprenditori Riuniti s.p.a. nei confronti di Federico Dall'Aglio, avverso il lodo arbitrale sottoscritto a Vicenza il 20.7.2010 dall'arbitro unico avv. Andrea Giacomelli,

- rigetta l'impugnazione del lodo proposta da Imprenditori Riuniti s.p.a.;
- liquida le spese di lite di questo giudizio in euro 7.800,00, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e condanna Imprenditori Riuniti s.p.a. alla rifusione di dette spese in favore di Federico Dall'Aglio.

Così deciso a Venezia, il 26 aprile 2016.-

il consigliere estensore

Paola Di Francesco

il Presidente

Daniela Bruni

